

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1729

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata IACONO

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'accreditamento dei soggetti che erogano la formazione a distanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e l'inserimento dei dati relativi alla formazione svolta e ai soggetti erogatori nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Presentata il 21 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della sicurezza sul lavoro, e, conseguentemente, degli infortuni, delle malattie professionali e delle morti sul lavoro, rappresenta una questione sociale ancora irrisolta, nonostante i numerosi interventi normativi — a cominciare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — approntati negli ultimi due decenni.

Dall'inizio dell'anno 2023, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono state 430.829.

Allo stesso tempo risultano in aumento le denunce di malattia professionale protocollate dall'INAIL nello stesso periodo, pari a 53.555 casi, quasi 10.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+21,9 per cento). Le denunce di infortunio sul

lavoro con esito mortale nei primi nove mesi del 2023 sono state invece 761, ossia 29 in meno rispetto alle 790 registrate nel periodo gennaio-settembre 2022.

Seppur le morti sul lavoro rappresentano tutt'ora un problema grave, che necessita di ogni possibile iniziativa volta a migliorare la sicurezza dei lavoratori, qualche passo avanti sembra essere stato compiuto: basti pensare che negli anni '60 si registravano circa 4.500 casi mortali annui, che scendono a 3.000 casi negli anni '70, per poi assestarsi a circa 2.000 casi annui durante il corso degli anni '80.

In ogni caso, come ricordato dal Presidente della Repubblica in occasione della morte di cinque operai che lavoravano presso la linea ferroviaria Torino-Milano nel settembre 2023, rimane comunque « un

oltraggio morire sul lavoro, un oltraggio ai valori della convivenza ».

Nel corso degli ultimi anni, si può osservare un andamento costante di questi fenomeni, legato essenzialmente alle differenti fasi cicliche dell'economia nel suo complesso. Laddove l'economia è in recessione, con il diminuire delle ore lavorate, diminuiscono anche gli incidenti, mentre quando si registra una crescita economica tornano a crescere anche gli infortuni e le morti. Se tale andamento — con tutta probabilità — venisse confermato, non sarebbe più possibile rinviare un intervento strutturale che affronti le problematiche legate alla nostra organizzazione del lavoro, rispetto alla quale si rende necessario il massimo impegno di tutti: istituzioni, forze sociali ed economiche, mondo della scienza e della cultura, il sistema dell'informazione, pronti a lavorare congiuntamente per individuare ogni soluzione che possa arginare questo grave fenomeno che colpisce in prima misura i lavoratori, ma che comporta anche ingenti costi sociali ed economici.

Il 3 febbraio 2022, nel discorso di insediamento del suo secondo mandato, il Presidente della Repubblica ebbe la sensibilità di ricordare, nell'ambito dei temi su cui si deve declinare il concetto di dignità in una moderna e solida democrazia: « ...Dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita ».

È ormai opinione consolidata quella secondo cui la formazione professionale e la prevenzione sono tra i fattori che maggiormente incidono, con effetti positivi, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori del nostro Paese.

Come rilevato nella scorsa legislatura nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al Senato della Repubblica, « Le cause degli incidenti mortali e di quelli gravemente lesivi si devono rintracciare materialmente nella violazione delle

normative in materia di sicurezza sul lavoro e specificamente nella trascuratezza della formazione quale prima forma di prevenzione culturale, della sorveglianza sanitaria e dell'obbligo di vigilanza all'interno dell'ambito lavorativo ».

La formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresenta il presupposto necessario affinché sia possibile ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro, soprattutto in un'epoca come questa, caratterizzata da un repentino sviluppo tecnologico e dei sistemi di lavoro. È quindi opportuno rendere la formazione un diritto universale ed esigibile da ciascun lavoratore, garantendo al contempo un miglior controllo sulla reale efficacia e partecipazione ai corsi.

In particolare, appare fondamentale estendere le regole che già disciplinano il tema della formazione alla sicurezza dei lavoratori.

Nel dettaglio, si propone di istituire, nell'ambito del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, una apposita sezione nella quale conferire tutti i dati relativi alle attività formative assoltte dai lavoratori ed organizzate dai datori di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Allo stesso tempo, si propone che nella stessa sezione vengano riportati anche i dati dei soggetti, diversi dalle medesime imprese, autorizzati a svolgere le attività formative, e che l'iscrizione di tali soggetti erogatori nella stessa sezione sia condizione per lo svolgimento delle attività formative. Tali dati saranno quindi accessibili da parte di tutti gli enti ed organismi pubblici competenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Infine, nell'ambito della formazione alla sicurezza, qualora essa sia somministrata a distanza, sincrona e asincrona, si propone di istituire uno specifico sistema di accreditamento dei soggetti erogatori, congiuntamente alla definizione di apposite regole che permettano l'identificazione delle caratteristiche tecniche delle procedure informatiche utilizzate, al fine di assicurare l'immodificabilità dei dati acquisiti nelle prove di verifica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Nell'ambito del Sistema informativo è istituita una apposita sezione nella quale conferire tutti i dati relativi alle attività formative assoltte dai lavoratori e organizzate dai datori di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto legislativo, nonché i dati dei soggetti, diversi dalle medesime imprese, autorizzati a svolgere le attività formative. L'iscrizione nella sezione dei suddetti soggetti erogatori è condizione per lo svolgimento delle attività formative. La sezione è accessibile a tutti gli enti ed organismi pubblici competenti in materia di sicurezza sul lavoro »;

b) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter)* la definizione, sentito l'INAIL, di uno specifico sistema di accreditamento dei soggetti che erogano la formazione a distanza, sincrona e asincrona, dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle caratteristiche tecniche delle procedure informatiche utilizzate, al fine di assicurare l'immodificabilità dei dati acquisiti nelle prove di verifica ».



19PDL0077930